

SCHEMA DI CONTRATTO

*SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E LORO CUSTODIA
IN CANILE SANITARIO E RIFUGIO*

CIG. 49275685BF

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____
presso la sede della ACSEL S.p.A., in S. AMBROGIO
(TO), via Delle Chiuse, n. 21,

tra

la **ACSEL S.p.A.**, con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,
partita IVA n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, _____, Dott.
_____, nato a _____, il
_____, codice fiscale BRB PLA 47D24 L219E, a
quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto sociale, di seguito per
brevità anche denominata committente e/o stazione appaltante,

e

La _____, con sede in
_____, via/corso
_____, partita IVA
_____, in persona del suo legale rappresentante
_____, nato a
_____ il _____, codice fiscale
_____, a quanto infra autorizzata in forza di

ALLEGATO B

_____, di seguito per brevità anche denominata appaltatore e/o esecutore,

PREMESSO

- che la ACSEL S.p.A. ha indetto procedura di acquisizione in economia, ex art. 125 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e in conformità al suo Regolamento, n. C.I.G. _____, per il *SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E LORO CUSTODIA IN CANILE SANITARIO E RIFUGIO*

- che in relazione a tale procedura di gara le offerte dei concorrenti sono state ammesse e valutate nelle sedute della Commissione di Gara del _____ e del _____;

- che in esito alla operazioni di gara veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti di _____;

- che l'offerta della _____ veniva invitata a fornire giustificazioni in ordine alla anomalia della sua offerta (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);

- che la ACSEL S.p.A. valutate le giustificazioni rese dalla _____ riteneva le stesse idonee e, pertanto, dichiarava il predetto operatore economico aggiudicatario in via provvisoria (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);

- che la ACSEL S.p.A. procedeva ad effettuare i controlli di legge in esito ai quali confermava in capo alla _____

ALLEGATO B

l'aggiudicazione definitiva;

- che, con il presente atto, la ACSEL S.p.A. e la _____ procedono alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in conformità alle previsioni degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e del disciplinare di gara;
- che il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta della _____ e del presente contratto e deve intendersi qui integralmente richiamato e osservato.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata

La ACSEL S.p.A. affida alla _____ il
*SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E LORO CUSTODIA
IN CANILE SANITARIO E RIFUGIO*

in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e al disciplinare di gara.

Si ribadisce che l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto e del relativo affidamento.

ALLEGATO B

Art. 2 - Corrispettivo

In conformità all'offerta presentata in sede di gara, l'appaltatore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento:

In ogni caso, l'appaltatore si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio fino all'individuazione del nuovo appaltatore ed in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro _____ (_____/00) nella forma della polizza fidejussoria e/o fideiussione bancaria rilasciata da _____ con numero _____ e validità fino al _____, che viene consegnata in originale al Committente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma, c.c..

La polizza/fideiussione sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione

ALLEGATO B

del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 – Norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente contratto costituisce attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, le parti dovranno osservare le norme di esso Capitolato e le Condizioni Contrattuali ivi previste.

L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto all'esecuzione del servizio nell'osservanza dei migliori standard qualitativi ed operativi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 5 – Assicurazione e manleva

L'appaltatore consegna al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Tale polizza è stata rilasciata da _____, con validità fino al _____ e massimale per sinistro pari a Euro _____.

In ogni caso l'appaltatore si impegna ed obbliga a manlevare la ACSEL S.p.A. in relazione ai danni nei confronti dei terzi arrecati dai prestatori di lavoro somministrati in esecuzione del presente contratto nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 6 – Requisiti dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività

ALLEGATO B

oggetto del presente contratto.

Il Committente potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il Committente potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

Art. 7 – Pagamenti

In ordine ai pagamenti in favore dell'appaltatore si richiama quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso, la ACSEL S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio.

Ai fini del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà rilasciare alla ACSEL S.p.A. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore medesimo.

La ACSEL S.p.A. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all'appaltatore.

ALLEGATO B

Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione dell'appaltatore la ACSEL S.p.A. assumerà le seguenti iniziative:

- sospensione dei pagamenti ancora da effettuare;
- immediata sospensione dell'affidamento;
- risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., l'Appaltatore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte.

Il pagamento del corrispettivo è, altresì, subordinato alla verifica da parte della ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Il pagamento delle fatture potrà essere comunque disposto solo dopo il

ALLEGATO B

positivo esperimento dei controlli normativamente previsti in materia di regolarità fiscale.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Le parti dichiarano che i dati personali dei lavoratori somministrati al committente/utilizzatore in esecuzione del presente contratto saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Risoluzione del contratto d'appalto –

Recesso dell'appaltatore

La risoluzione del contratto verrà disposta anche nelle altre ipotesi previste dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente

ALLEGATO B

capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso nei limiti richiesti in sede di offerta ed in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

Art. 11 – tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di

ALLEGATO B

svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorché il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 13 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 14 – Prevalenza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo e, comunque, quelle più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 15 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

ALLEGATO B

contratto.

Art. 16 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicabili le norme di cui al D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 17 - Allegato

Viene allegato al presente contratto, in copia fotostatica, il Capitolato Speciale d'Appalto, quale sua parte integrante e sostanziale, che viene sottoscritto pagina per pagina dalla ACSEL S.p.A. e dalla

_____.

Sant'Ambrogio, li _____

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

L'Amministratore Delegato _____

Per la _____

il suo legale rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la _____ dichiara di conoscere pienamente ed adeguatamente le clausole riportate agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del presente contratto e di approvarle specificatamente per iscritto.

Sant'Ambrogio, li _____

L.C.S.

Per la _____

ALLEGATO B

il suo legale rappresentante _____